

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 04/09/2025

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio concluso in data 9/05/2019 ed estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/07/2024, dopo il pagamento di 62 rate sulle 120 totali. Affermando di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata nonché della commissione di estinzione anticipata illegittimamente addebitata, in questa sede chiede il rimborso di complessivi € 1.742,42, sulla base dei conteggi prodotti, per gli oneri maturati oltre a € 134,34 per la citata commissione, il tutto oltre interessi dal reclamo. Parte ricorrente chiede anche la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza e quindi non dovute ed il pagamento di € 200,00 a titolo di spese per l'assistenza difensiva nonché le spese per la presentazione del ricorso.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso per le ragioni di seguito sintetizzate: (i) a far data dal 28/02/2019, la gestione dei ricorsi presentati nei confronti dell'intermediario è stata esternalizzata alla Capogruppo I**;

(ii) la sentenza *Lexitor* è stata superata dalla sentenza *Unicredit Bank Austria* (C-555/21), con la quale è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (cd *recurring*) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento;

(iii) in ogni caso, con l'introduzione del d.l. n. 104/2023, convertito nella l. n. 136/2023, il legislatore ha inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB, nel senso indicato dalla sentenza *Lexitor*, possa

consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale così come l'art. 6-*bis* del DPR 180/50 stabilisce che debbano essere oggetto di rimborso esclusivamente i costi *recurring*; (iv) le commissioni di intermediazione non sono retrocedibili, essendo costi non incassati dalla Banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto; (v) le spese di istruttoria fanno riferimento all'attività di pre-analisi del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e dunque, considerata la loro natura non ricorrente, non sono retrocedibili; (vi) non risultano rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento; (vii) avendo la cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 62, come specificato nel conteggio di anticipata estinzione, ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretta l'applicazione della penale di estinzione anticipata nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo; (viii) deve essere negato il diritto al rimborso delle spese legali, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza dell'Arbitro, in quanto la materia trattata non appare particolarmente complessa e la controversia è di natura seriale.

DIRITTO

I principi applicabili alla materia del contendere sono ormai noti e reiteratamente applicati anche da questo Collegio: nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi i costi *up front*. Quanto ai criteri di determinazione di quanto eventualmente dovuto, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n. 73/2021, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 è stato stabilito che deve aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la nota decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere. Dal conteggio estintivo in atti, emesso dall'intermediario il 25/06/2024, nonché dalla liberatoria, rilasciata in data 01/07/2024, si ha conferma che l'estinzione anticipata è intervenuta al 31/07/2024, dopo la scadenza di n. 62 rate sulle n. 120 totali. Il contratto, stipulato in data 09/05/2019, indica le condizioni economiche rilevanti ai fini del decidere - spese di istruttoria (inclusive degli oneri fiscali per € 16,00) e la commissione di intermediazione dovuta all'intermediario del credito indicato - la descrizione delle attività che erano chiamate a remunerare e la non rimborsabilità di detti oneri in caso di estinzione anticipata.

Qualificati come *up front* entrambe le voci commissionali, a parte ricorrente, sulla base dei principi richiamati e quindi in applicazione del criterio della c.d. "*curva degli interessi*" a parte ricorrente sono dovuti gli importi determinati come segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.722,02	TAN	8,77%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	285,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,33%
Data di inizio del prestito	01/06/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	26,97%

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				2.805,00	Upfront	26,97%	756,55	0,00	756,55
Spese istruttoria				800,00	Upfront	26,97%	215,77	0,00	215,77
Totale				3.605,00					972,33

Sulla somma di € 972,00 sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Le ulteriori domande - spese legali, commissione di estinzione e *“quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”* – non possono trovare accoglimento. Quest'ultima non è supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere – secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF – non può che ricadere sul cliente che ne chiede la restituzione (cfr. tra le tante, cfr. Collegio di Milano, decisione n. 413/2023).

Quanto alla la domanda volta ad ottenere il rimborso dei 'diritti di estinzione' per € 134,34, di cui viene genericamente eccepita l'illegittimità per mancata allegazione del dettaglio dei costi *“eventualmente”* sostenuti senza formulare ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art.125 sexies TUB, rileva il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/2020 secondo cui: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*.

Per completezza, si precisa comunque che nella specie: (a) l'importo addebitato a titolo di penale per estinzione anticipata è pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione, a fronte di una durata residua superiore a un anno; (b) in base a quanto disposto dall'art. 125 sexies TUB ai commi 2 e 3, nella versione in vigore alla data di estinzione del prestito, l'indennizzo per il rimborso anticipato non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a € 10.000,00 e, nella specie, il capitale residuo al momento dell'estinzione anticipata era superiore a € 10.000,00, e tale dato resta invariato anche considerando la detrazione di quanto dovuto per le commissioni non maturate oggetto del presente ricorso (come prescritto da Collegio di Coordinamento con decisione n. 11679/2021).

Infine, quanto alle spese legali, non sussistono i presupposti di cui alla decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento.

La restituzione di quanto versato per la presentazione del ricorso consegue, invece, all'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 972,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA